

6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni).

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e dell'obbligo di segnalarle.

8. 1. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e registrarne le eventuali modifiche su supporto informatizzato aggiornato ogni sei mesi.

8. 2. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti fissi di telefonia mobile quali opere di urbanizzazione primaria, in conformità ai criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettromagnetici preesistenti.

8. 3. Radice, Stradella.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

8. 4. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: il concorso aggiungere le seguenti: non oneroso.

8. 5. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in particolare quelli a lungo aggiungere le seguenti: e medio.

8. 6. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

Sopprimere il comma 6.

8. 7. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 6, dopo le parole: un regolamento aggiungere le seguenti: detto di pianificazione territoriale.

8. 8. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

Al comma 6, sostituire la parola: minimizzare con la seguente: ridurre.

8. 9. Stradella, Radice.

(A.C. 4816 - Sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Piani di risanamento).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei

gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.

3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.

4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di

risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.

5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.

6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:

a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Piani di risanamento).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e sentiti i comuni interessati con le seguenti: e sentiti tutti i comuni esistenti sul territorio regionale.

9. 1. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.

9. 2. Stradella, Radice.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.

9. 3. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.

9. 4. Stradella, Radice.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.

9. 5. Stradella, Radice.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.

9. 6. Stradella, Radice.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ai fini della presentazione aggiungere le seguenti: alla regione.

9. 7. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.

9. 8. Stradella, Radice.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: proposto con la seguente: adottato.

9. 9. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.

9. 10. Stradella, Radice.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: dodici anni.

9. 11. Stradella, Radice.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: cento per cento con le seguenti: settanta per cento.

9. 12. Stradella, Radice.

(A.C. 4816 – Sezione 10)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 10.

(Educazione ambientale).

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Educazione ambientale).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e della pubblica istruzione, con le seguenti: , della pubblica istruzione e delle comunicazioni.

10. 1. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e della pubblica istruzione, con le seguenti: , della pubblica istruzione e del Tesoro.

10. 2. Stradella, Radice.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2002.

10. 3. Stradella, Radice.

(A.C. 4816 - Sezione 11)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 12.

*(Apparecchiature di uso domestico,
individuale o lavorativo).*

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione.

2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma

con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo).

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: tali emissioni fino alla fine del periodo con le seguenti: la schermatura alle emissioni degli apparecchi stessi verso l'esterno sono da ritenersi così basse da non richiedere nessun altra precauzione.

12. 1. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

(A.C. 4816 - Sezione 12)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 13.

*(Accordi di programma per i servizi
di trasporto pubblico).*

1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(*Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico*).

Al comma 1, dopo le parole: il Ministro dell'ambiente *aggiungere le seguenti:* di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'industria.

13. 1. Stradella, Radice.

(A.C. 4816 - Sezione 13)ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 14.

(*Controlli*).

1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.

2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia, e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

(*Controlli*).

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: salvo che le emissioni non eccedano il 30 per cento dei valori massimi stabiliti dalla legge.

14. 1. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

(A.C. 4816 - Sezione 14)ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 15.

(*Sanzioni*).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.

7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è am-

messo il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

(Sanzioni).

Al comma 6, sostituire le parole: fra lire 2 milioni e lire 600 milioni con le seguenti: fra lire 30 milioni e lire 1 miliardo.

15. 1. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

Al comma 6, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 40 milioni.

15. 2. Stradella, Radice.

(A.C. 4816 - Sezione 15)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 16.

(Regime transitorio).

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre

1995, nonché le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.

(A.C. 4816 - Sezione 16)

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 17.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:

a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 17.

(Copertura finanziaria).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quanto a lire 7.000 milioni con le seguenti: quanto a lire 10.000 milioni.

17. 1. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: allo scopo parzialmente.

17. 2. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

(A.C. 4816 - Sezione 17)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la legge finanziaria 2001 prevede l'utilizzo di 270 miliardi, derivanti dall'asta per le licenze UMTS, alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico;

impegna il Governo

ad utilizzare tali risorse in modo strettamente connesso con l'attuazione della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico;

ad avvalersi in questa fase, per l'individuazione delle specifiche finalità di utilizzo di tali risorse, del gruppo interministeriale sull'inquinamento elettromagnetico di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1997.

9/4816/1 « Casinelli, Vigni, Turrone, De Cesaris, Galdelli ».

La Camera,

premesso che:

una politica di prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico si realizza non solo attraverso il rispetto di limiti di esposizione e valori di attenzione, nonché degli altri obblighi previsti dalla legge quadro, ma anche attraverso una efficace e corretta campagna di informazione ai cittadini e mediante la promozione di innovazioni tecnologiche;

impegna il Governo

a sviluppare un'ampia e corretta campagna di informazione nei confronti dei cittadini, con particolare riferimento al significato del principio di precauzione, nonché a promuovere accordi volontari e protocolli di intesa finalizzati alla promozione dell'innovazione tecnologica ed all'uso delle migliori tecnologie disponibili.

9/4816/2 « Turrone, Vigni, Casinelli, De Cesaris, Galdelli, Bergamo ».

La Camera,

premesso che:

la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, prevede alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 4 che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo emani un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro della sanità, che fissi i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico per la popolazione;

il Governo ha già predisposto uno schema di tale decreto, sulla base della legislazione vigente prima dell'approvazione della presente legge, su sollecitazione

unanime del Parlamento che, a tal fine, aveva impegnato il Governo con mozione votata in aula il 13 luglio 1999;

tale schema di decreto prevede, tra l'altro, l'indicazione del valore di attenzione di 0,5 micro tesla e dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro tesla per il campo magnetico in relazione a impianti che generano campi elettrici e magnetici in bassa frequenza;

su tale schema di decreto si è già espressa la competente Commissione parlamentare con il voto di una risoluzione che, assieme all'apprezzamento sul provvedimento, ha formulato una serie di modifiche e integrazioni;

il decreto è già stato valutato positivamente in sede tecnica nella conferenza Stato-Regioni;

appare urgente il varo del suddetto decreto per rendere effettivamente operativa la normativa prevista dalla legge quadro, in particolare per la costruzione dei nuovi impianti e per l'avvio delle procedure di risanamento;

impegna il Governo

in considerazione del lavoro propeudeutico già svolto e dell'urgenza di attivare le procedure previste dalla presente legge, a predisporre ogni iniziativa idonea affinché venga anticipato il varo del suddetto decreto, rispetto al termine massimo di 60 giorni previsto dal suddetto articolo 4 della legge quadro;

a tenere conto adeguatamente delle proposte avanzate dalla competente Commissione parlamentare, in particolare a confermare quanto già previsto dal suddetto schema di decreto in merito alla fissazione del limite di 0,5 micro tesla come valore di attenzione e di 0,2 micro tesla come obiettivo di qualità per il campo magnetico derivante da esposizioni prodotte da impianti che generano campi elettrici e magnetici in bassa frequenza.

9/4816/3 « De Cesaris, Turrone, Casinelli, Vigni, Galdelli ».

La Camera,

premessi che:

l'approvazione della legge quadro sulla protezione sulla esposizione da campi magnetici consente all'Italia di qualificarsi con un provvedimento che tutela la salute della popolazione dalle radiazioni derivanti dai campi magnetici;

la grave nocività dell'esposizione elettromagnetica riceve finalmente una regolamentazione razionale volta a impedire un'espansione incontrollata dei maggiori inquinanti elettromagnetici e a rispettare i principi di tutela ambientale e sanitaria prevista dall'Unione europea: il principio di precauzione e il principio di minimizzazione;

con decreto ministeriale n. 790 del 6 novembre 1992 il ministro dei lavori pubblici rilasciava all'Enel s.p.a. l'autorizzazione provvisoria ai sensi del testo unico n. 1775 del 1993 per la costruzione dell'elettrodotto a 380KW Matera-Santa Sofia;

nel 1993 la regione Campania destinava, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, il territorio comprendente i comuni di Pietrastornina, Pannarano e Valle Caudina a parco naturale e per tale motivo, con decreto del presidente della giunta regionale n. 9211 del 20 settembre 1994, il tracciato dell'elettrodotto Matera-Santa Sofia veniva dichiarato incompatibile con le finalità dell'area naturale protetta;

dal maggio 1995 al dicembre 1999 attraverso una serie di atti e di rimbalzo di competenze tra diversi enti locali, regionali, nazionali, la costruzione dell'elettrodotto è andata avanti inesorabilmente;

in data 15 dicembre 1999 vi è stato un disastro alluvionale con movimenti franosi e conseguenze luttuose; in conseguenza del disastro alluvionale e franoso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha pianificato interventi di messa in sicurezza della montagna in località Vallicella e Ciesco di S. Martino V.C. e in località Ioffredo

di Cervinara e l'intera zona è indicata come fascia rossa (con divieto di ogni intervento) dall'Autorità di Bacino competente;

in data 5 luglio 2000 la prima sezione del TAR Campania non ha accolto l'istanza di sospensione cautelare dell'esecuzione dell'opera richiesta dai comuni e dalla comunità montana interessati pronunciando ordinanza recante la seguente motivazione: « il ricorso non appare suscettibile di favorevole valutazione in via di cautela in relazione alla natura dell'atto impugnato ed all'avanzata fase di realizzazione dell'opera pubblica de qua »;

il Ministero dei lavori pubblici, rispondendo ad una interpellanza in merito, in data 6 febbraio 2001, dichiarava che la decisione definitiva spetterebbe all'Autorità di bacino;

impegna il Governo

proprio nel rispetto dei principi contenuti nell'atto Camera 4816-B a verificare la compatibilità dell'opera con le norme comunitarie e con la nuova legge quadro anche per salvaguardare l'integrità del parco regionale del Partenio nei comuni di S. Martino V.C., Pannarano e Pietrastornina già minato dal recente disastro alluvionale verificatosi in zona e a promuovere una verifica sull'effettiva necessità dell'opera, il cui tracciato sovrasta, in molti comuni, abitazioni civili e se ne valuti la compatibilità con l'area considerata ad alto rischio idrogeologico dall'Autorità di Bacino.

9/4816/4 (Nuova formulazione). De Simone.

La Camera,

in merito ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e ai valori di attenzione che saranno definiti in base alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2;

impegna il Governo

ad adoperarsi per far sì che gli effettivi valori di tali limiti che saranno determinati

con decreto del Presidente del Consiglio entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pur ispirati al principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione europea, non si discostino significativamente dai valori limite, adottati negli altri Paesi europei.

9/4816/5 Possa, Stradella.

La Camera,

considerate le numerose denunce pervenute nel corso degli anni e relative al fatto che nella frazione S. Martino di Chieti e nel quartiere S. Silvestro di Pescara vi sono seri rischi di inquinamento elettromagnetico derivante rispettivamente da grossi elettrodotti e dalla presenza di numerosi ripetitori televisivi:

impegna il Governo

a procedere tempestivamente alla verifica dell'eventuale inquinamento elettromagnetico nelle suddette aree e, ove ciò venisse confermato, a prendere adeguati provvedimenti per rimuovere la situazione di inquinamento.

9/4816/6 (*Testo così modificato nel corso della seduta*). « Saia, Galdelli ».

La Camera,

preso atto che:

lo spirito del presente disegno di legge è quello di dettare i principi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione, difendendoli dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

a tal fine esiste già il decreto del Ministero delle comunicazioni n. 381 del 1998 che disciplina ampiamente tale materia;

l'A.C. 4816-B mira a delegare alle regioni la potestà di fissare i limiti di esposizione;

il pericolo di quest'ultima disposizione è data dal fatto che, anche in considerazione della vigente normativa europea in tale materia, l'Italia si presenterebbe con limiti di esposizione differenti tra loro, a seconda della regione;

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari, anche di natura legislativa, al fine di scongiurare la fissazione di limiti di esposizione frazionata e discordante tra regioni consentendo l'approvazione di una normativa uniforme in tutto il territorio nazionale.

9/4816/7 Apolloni.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 2001, N. 5, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL DIFFERIMENTO DI
TERMINI IN MATERIA DI TRASMISSIONI RADIOTELE-
VISIVE ANALOGICHE E DIGITALI, NONCHÉ PER IL
RISANAMENTO DI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI (7545)**

(A.C. 7545 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO LEGGE DI CON-
VERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-
VERNO

Articolo 1.

*(Differimento di termini per la prosecuzione
della radiodiffusione televisiva in ambito
locale e della radiodiffusione sonora).*

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 novem-

bre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, è differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente esercitati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n.78 del 1° dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente de-

creto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione di tale piano, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attività con gli obblighi e i diritti del concessionario.

ARTICOLO 2.

(Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi).

1. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente 120 giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

2. Le azioni di risanamento previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte dalle regioni e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformità, nei termini e con le modalità ivi previsti, sono puniti con la

sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da lire 50 milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle province autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7545 - Sezione 2)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

1. 40. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: per il rilascio fino a: in tecnica digitale.

1. 52. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rilascio delle aggiungere la seguente: nuove.

- 1. 64.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che costituiscono fino alla fine del comma con le seguenti: è differito fino alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

- 1. 32.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: che costituiscono fino alle parole: in tecnica digitale.

- 1. 103.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: che costituiscono aggiungere la seguente: anche.

- * 1. 38.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: che costituiscono aggiungere la seguente: anche.

- * 1. 168.** Butti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: che costituiscono aggiungere la seguente: esclusivamente.

- 1. 155.** Lenti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: su frequenze terrestri.

- 1. 41.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 15 marzo con le seguenti: 15 maggio.

- 1. 43.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 15 marzo con le seguenti: 30 marzo.

- 1. 42.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le concessioni in tecnica digitale per le emittenti televisive locali hanno la durata di dieci anni.

- 1. 104.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministero delle comunicazioni pubblica esclusivamente l'elenco degli aventi titolo alla concessione senza l'indicazione di alcuna graduatoria.

- 1. 157.** Lenti.

Al comma 1, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

- 1. 108.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.

- 1. 107.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

- * 1. 44.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

- * **1. 105.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: non esercenti all'atto della domanda.

- 1. 109.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: all'atto della domanda con le seguenti: alla presentazione della domanda.

- 1. 45.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che ottengono la concessione.

- 1. 53.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: acquisire con la seguente: acquistare.

- 1. 46.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: legittimamente eserciti.

- 1. 54.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le se-

guenti: della legge di conversione del presente decreto.

- 1. 56.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

- 1. 106.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: previsti fino a: 1° dicembre 1998.

- 1. 55.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: regolamento aggiungere le seguenti: relativo alle condizioni per la presentazione delle domande di concessione.

- 1. 47.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: possono proseguire fino alla fine del comma con le seguenti: e che operavano legittimamente alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri con i diritti e gli obblighi del concessionario fino all'attuazione del Piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono inoltre consentiti i trasferimenti di impianti e rami d'azienda tra emittenti televisive locali private, tra queste e i concessionari televisivi nazionali, nonché quelli che operano in virtù di provvedimenti emessi dai tribunali amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura nazionale del 75 per cento del territorio nazionale.

- 1. 37.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: possono con le seguenti: sono abilitati a.

- 1. 48.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: possono aggiungere la seguente: comunque.

- 1. 65.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: radiodiffusione aggiungere la seguente: televisiva.

- 1. 57.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: da adottarsi con le seguenti: che deve essere elaborato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

- 1. 96.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002. con le seguenti: 30 giugno 2003.

- 1. 87.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 20 febbraio 2003.

- 1. 49.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito con

modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, non si applicano fino all'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive in tecnica digitale.

- 1. 34.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Il limite di una concessione per bacino in ambito locale di cui al primo e terzo periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, non si applica fino all'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

- 1. 33.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente periodo: Il termine di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 18 novembre 1999 n. 433, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, è prorogato fino all'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

- 1. 31.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Contestualmente l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, provvede ad introdurre misure per la conversione delle trasmissioni radiotelevisive dalla tecnica analogica alla tecnica numerica anche attraverso la promozione di significativi incentivi economici per la dismissione dell'utilizzo di frequenze terrestri da parte dei titolari di concessione, licenza o autorizzazione al